



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF021  
**INFO FLASH**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 2

<b>OGGETTO</b>	<b>COMUNICAZIONE STAMPATI FISCALI DI TIPOGRAFIE E RIVENDITORI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ART. 3 DPR. 404 DEL 5/10/2001; ART. 4 DPR 126 DEL 16/04/2003
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>06/02/2017</b>

**TIPOGRAFIE E RIVENDITORI AUTORIZZATI – COMUNICAZIONE ENTRO IL 28/02**

Entro il prossimo 28/02/2017 scade il termine entro cui:

- le tipografie ed i rivenditori autorizzati
- sono tenuti ad inviare i dati relativi alle forniture di ricevute fiscali, fatture accompagnatorie e scontrini fiscali a tagli fissi effettuate nel 2016.

I dati relativi alle forniture devono essere trasmessi in via telematica, in via diretta o tramite un intermediario abilitato.

**SOGGETTI OBBLIGATI**

L'art. 3 c. 1 DPR n. 404/2011 prevede l'obbligo a carico:

- ➔ delle **tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali**: fatture accompagnatorie prenumerate, ricevute fiscali e scontrini fiscali a tagli fissi
- ➔ e per i **soggetti autorizzati alla relativa rivendita**

di inviare all'Agenzia delle Entrate

- **entro il mese di febbraio** di ciascun anno
- i dati relativi alle **forniture effettuate nell'anno precedente**
- nei confronti di rivenditori o di soggetti utilizzatori (imprese) degli stampati.

**Nota:** in precedenza la normativa prevedeva per i soggetti interessati l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle forniture entro la fine del mese successivo ad ogni trimestre solare.

L'invio va effettuato in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

**STAMPATI FISCALI  
COMUNICAZIONE FORNITURE DEL 2016**

**INVIO TELEMATICO ENTRO IL 28/02/2017**

**OBBLIGHI PER LE TIPOGRAFIE**

Le tipografie autorizzate alla stampa ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli stampati fiscali sono tenuti:

- **ad annotare prima della consegna** degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo;
- **a trasmettere** telematicamente i dati relativi alle forniture effettuate.



**Art. 3 c. 2 DPR n. 404/2001:** "fino al momento della trasmissione o della comunicazione dei dati relativi a ciascuna fornitura ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti di cui al comma 1, anteriormente alla consegna degli stampati, in un registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici".



**N.B.:** gli acquirenti degli stampati fiscali, ossia i rivenditori (relativamente agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori), **non sono più obbligati alla presa in carico** degli stampati.

#### DATI DELLA COMUNICAZIONE

Il Provvedimento del 30/05/2002 ha definito le modalità di invio dei dati delle forniture in esame. In particolare, per ciascuna fornitura devono essere indicati, in maniera completa i seguenti dati con le seguenti modalità:

▪ <b>dati identificativi della tipografia o del rivenditore</b> (codice fiscale, partita IVA, denominazione, in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta)
▪ <b>dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore</b> (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta)
▪ <b>estremi dell'autorizzazione</b> rilasciata dall'Amministrazione finanziaria
▪ <b>numero di stampati forniti</b> , con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale
▪ <b>codice identificativo delle diverse tipologie di stampati oggetto della fornitura</b>
▪ <b>data della fornitura</b>

#### TIPOGRAFIE O RIVENDITORE CON DIVERSE SEDI

Ove il soggetto obbligato (RM 5/2003):

- si avvalga di più punti di distribuzione dei documenti fiscali, in zone diverse nel territorio nazionale
- sarà **la sola sede principale ad effettuare la comunicazione** dei dati relativi a tutte le forniture.

Ciò in quanto la trasmissione deve essere effettuata con riferimento alla sede presso la quale è esercitata l'attività di tipografo o rivenditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione.

Le sedi secondarie" potranno tenere la documentazione cartacea, in modo da soddisfare le esigenze di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria

#### TRASMISSIONE TELEMATICA

Come di consueto, la trasmissione telematica:

- può essere effettuata in via diretta o tramite un intermediario abilitato
- si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file, attestato da apposita ricevuta telematica.

In caso di:

- **correzione o integrazione di una file precedentemente inviato:** è necessaria la trasmissione di un nuovo file, completo delle parti corrette ed integrate, nonché dei dati presenti nel precedente file. Il nuovo invio va effettuato entro il termine di scadenza e sostituisce integralmente il precedente;
- **scarto del file inviato:** nel caso in cui il file inviato sia scartato dal servizio telematico, l'utente deve ripetere l'invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all'avvenuto scarto. Se il nuovo file è correttamente accettato dal sistema informativo dell'Agenzia, l'invio si considera tempestivo.